

DECRETO

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), D.lgs. 36/2023 della fornitura di vetri per la protezione dei calchi (CIG: Z483DEB592). Annullamento in autotutela ai sensi degli articoli 21 *octies* e 21 *nonies* della legge 241/1990 del decreto n. 437 del 27.12.2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e *ss.mm.ii.*, recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e *ss.mm.ii.*, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto il decreto n. 437 del 27.12.2023 con il quale questo Parco Archeologico di Pompei ha disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023 la fornitura dei seguenti materiali, necessari per la protezione dei calchi esposti presso Porta Nocera, all'O.E.

Cesarano Carmine (C.F. CSRCMN63L08G813I), con sede in Scafati (SA), Via Martiri d'Ungheria n.168, al corrispettivo complessivo di euro 4.3000,00 oltre IVA:

- n.15 vetri 8/9 extra chiaro rettangolari;
- n.1 vetro sagomato tot mq. 13,50;
- n. 9 barre di alluminio 20/20 colore grigio raffaello;
- n. 7 rotoli di guarnizione adesiva impermeabile nera.

Dato atto che con il decreto di aggiudicazione innanzi richiamato è stata autorizzata la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in virtù di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che non si è ancora addivenuto alla stipula del contratto;

Dato atto che, da un confronto intercorso con l'affidatario, è emerso che questi non può rientrare nella definizione di operatore economico definita dal combinato disposto degli articoli 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e 1, lettera l) dell'allegato I.1 del medesimo decreto legislativo in quanto privo dei requisiti richiesti dal diritto nazionale per l'esercizio di attività imprenditoriali e/o artigiane;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il sig. Cesarano Carmine non è pertanto legittimato a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Considerato che il decreto n. 437 del 27.12.2023 è stato quindi adottato in violazione dei principi e della normativa dettati dal Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, il rispetto del preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa impone a questa Amministrazione di procedere al suo annullamento;

Richiamato il dettato dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 in forza del quale la stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, è legittimata ad agire in autotutela per rimuovere d'ufficio un provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace;

Richiamati gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della legge n. 241/1990, secondo i quali il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge può, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento della sua adozione;

Rinvenuta nella fattispecie in esame la sussistenza dei presupposti che legittimano questa Amministrazione ad esercitare i poteri codificati dagli articoli 21 *octies* e 21 *nonies* della legge n. 241/1990,

DECRETA

di annullare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, il decreto n. 437 del 27.12.2023 con il quale il Parco Archeologico di Pompei ha affidato a Cesarano Carmine (C.F. CSRCMN63L08G813I) la fornitura di vetri per la protezione dei calchi esposti presso Porta Nocera (CIG: Z483DEB592).

Il Direttore Generale
Gabriel Zuentriegel

Visto il RUP
Arianna Spinosa